

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FIORE, BITOSSÌ, MAMMUCARI e BOCCASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1961

Determinazione della misura delle pensioni statali

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento contenuto nel primo articolo del disegno di legge è la logica conseguenza del conglobamento totale delle retribuzioni e della determinazione della retribuzione pensionabile dei dipendenti statali che ha avuto luogo con i vari decreti presidenziali emanati in forza della legge delega 20 dicembre 1954, n. 1181 e con le successive disposizioni. Eliminata così la sperequazione esistente tra retribuzione corrisposta durante il servizio attivo e retribuzione pensionabile, occorre ora predisporre un sistema di automatico adeguamento delle pensioni già liquidate ai nuovi trattamenti di previdenza determinati appunto dall'aumento delle retribuzioni.

Fino ad ora il legislatore ha dovuto predisporre di volta in volta speciali provvedimenti per adeguare le vecchie alle nuove pensioni, mediante la riliquidazione delle prime indipendentemente dalla data di collocamento a riposo (articolo 8 e seguenti della legge 29 aprile 1949 n. 221, articolo 21 e seguenti della legge 8 aprile 1952, n. 212 e articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20).

Il criterio della perequazione delle pensioni corrisposte ai dipendenti statali collocati a riposo in relazione ai mutamenti delle retribuzioni di coloro che sono in attività di servizio, è stato intendimento costante del legislatore. Detto criterio d'altra

parte corrisponde a principi evidenti di equità e di giustizia, di assicurare cioè a chi ha prestato la sua attività lavorativa per lunghi periodi e spesso per la durata stessa della vita una pensione determinata nella misura sulla base di un trattamento economico pari, per potere di acquisto, a quello di coloro che sono ancora in attività di servizio.

Motivi di ordine sociale, morale e giuridico sostengono il principio suddetto dal quale discende la necessità che le pensioni dei dipendenti statali siano automaticamente ed immediatamente — senza soluzioni di continuità o ritardi di alcun genere — adeguate al trattamento assegnato ai dipendenti non ancora collocati a riposo.

Per queste ragioni pertanto è opportuno che l'agganciamento delle pensioni alle retribuzioni venga definitivamente stabilito.

La seconda parte della proposta di legge ha per obiettivo di ripristinare con tutte le sue conseguenze, il principio che con il massimo degli anni di servizio utili a pensione, cioè con 40 anni di servizio, la pensione assegnata corrisponda ai 9/10 dello stipendio e degli assegni utili per la sua determinazione. Tale principio infatti fu approvato con il regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, e, dopo una breve parentesi, riconfermato con il regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431.

Fino all'approvazione della già citata legge delega la pensione con il massimo di 40 anni di servizio è stata determinata sulla base dei 9/10 della base pensionabile.

Le disposizioni successive (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 e legge 11 luglio 1956, n. 734) hanno ridotta l'aliquota suddetta, che attualmente è di 8/10 sulla retribuzione pensionabile ed in misura proporzionale per coloro che sono stati collocati a riposo con un numero di anni di servizio inferiore a 40.

Il conglobamento delle retribuzioni, non costituisce però una giustificazione per la riduzione stessa perchè esso, a tanti anni di distanza dalla fine della guerra, fu dovuto alla necessità di normalizzare finalmente il settore delle retribuzioni del pubblico impiego.

Pertanto l'articolo 2 della presente proposta di legge ha lo scopo di ripristinare —

a conglobamento avvenuto — il diritto dei pensionati statali ad una pensione pari a 9/10 della retribuzione con 40 anni di servizio ed in misura proporzionale con un numero minore di anni.

Per quanto attiene all'onere derivante dall'applicazione delle norme contenute nella proposta di legge si è ritenuto opportuno, stante la favorevole congiuntura economica che ha apportato ed apporta notevoli benefici a determinati gruppi industriali ed in genere alle grandi aziende, proporre la istituzione di una imposta straordinaria sui soprapprofitti da essa congiuntura derivanti. A tale scopo è prevista la concessione di una speciale delega al Governo per emanare entro un anno le disposizioni necessarie per istituire l'imposta stessa, attraverso la individuazione dei contribuenti e la determinazione della misura e di ogni altra modalità necessaria per la sua applicazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le pensioni civili dello Stato e delle altre Amministrazioni civili indicate nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, sono corrisposte agli interessati, in relazione agli anni utili di servizio, nella misura risultante dall'applicazione delle percentuali di cui all'articolo seguente, alla retribuzione spettante, a parità di qualifica, categoria, grado e relativa anzianità, ai dipendenti in attività di servizio.

Art. 2.

La pensione normale spettante agli impiegati civili, indipendentemente dalla data di collocamento a riposo, è pari con 20 anni

di servizio utile al 45 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepiti e degli altri eventuali assegni utili a pensione determinati con i criteri di cui all'articolo precedente.

Per ogni anno di servizio utile oltre il ventennio la pensione è aumentata del 2,20 per cento dello stipendio e assegni predetti fino a raggiungere il massimo del 90 per cento degli emolumenti stessi con 40 anni di servizio utile.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto mediante una imposta straordinaria sui sopraprofiti dipendenti dalla congiuntura economica. È conferita delega al Governo per emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge norme intese ad istituire detta imposta, ad individuare i contribuenti ed a fissare la misura e ogni altra modalità necessaria per la sua applicazione.